

Dovere morale di assistere l'ex anche a fine convivenza

Unioni di fatto

Esteso per la prima volta il dovere di solidarietà anche alla fine del rapporto

Le somme per il sostegno tra le obbligazioni naturali: non vanno dunque restituite

Patrizia Maciocchi

Nelle unioni di fatto c'è un dovere morale e sociale di assistenza anche quando il rapporto è finito da tempo. Per la prima volta la Cassazione (sentenza n. 28) afferma che rientrano nell'ambito di un'obbligazione naturale e non devono essere restituite, le somme spese per dare un sostegno economico all'ex convivente more uxorio.

La Suprema Corte ha così respinto il ricorso con il quale un fratello unilaterale, chiedeva al fratello maggiore, quanto speso da sua madre per il "mantenimento" del comune padre, per circa 10 anni, dalla fine dall'unione di fatto in poi. Assodato il dovere di assistenza nel corso

dell'unione di fatto, il ricorrente negava però la possibilità di estendere l'obbligazione naturale anche al "dopo". In effetti la Cassazione ammette l'assenza di precedenti pronunce su questo specifico profilo.

Circostanza che non impedisce comunque ai giudici di legittimità di esprimersi, per «riconduurre nell'alveo dei doveri sociali e morali» anche la solidarietà nei confronti dell'ex-convivente more uxorio, considerando meritevole la tutela, alla luce della diffusione sempre crescente delle famiglie di fatto. «Occorre osservare che le convivenze di fatto sono un diffuso fenomeno sociale, anche se di origine relativamente recente, poiché dai dati statistici risulta la "moltiplicazione delle unioni libere", che ormai sopravanzano, in numero, le famiglie fondate sul matrimonio»

Un'affermazione della concezione pluralistica della famiglia, prima nella società e poi nella giurisprudenza, che ha trovato un approdo legislativo nella legge 76 del 2016.

Nella cosiddetta legge Cirinnà sono previsti due modelli: il primo, quello dell'unione civile è riservato alle coppie formate da persone dello stesso sesso, il secondo, quello della convivenza di fatto, è aperto a tutte le coppie, eterosessuali e omosessuali. Per il secondo modello la legge

abbandona la rigida alternativa tra tutela, o no, parametrata a quella riservata alla famiglia fondata sul matrimonio e valorizza l'esigenza di una speciale regolamentazione dei singoli rapporti, siano quelli che vedono coinvolti i conviventi tra di loro, sia quelli tra genitori e figli o che si sviluppano con i terzi.

La convivenza di fatto, tutelata dall'articolo 2 della Carta, implica un "legame affettivo di coppia" e diverse disposizioni di legge, nel tempo, ne hanno sancito il rilievo. Tuttavia, ammette la Suprema corte, restano ancora affidati alla spontaneità dei comportamenti tutti quegli aspetti che caratterizzano la gestione delle esigenze della coppia: dalla coabitazione ai bisogni comuni all'assistenza morale e materiale.

Un quadro che porta la Cassazione a concludere che il dovere morale e sociale di assistenza materiale nei confronti dell'ex convivente, anche dopo la cessazione del rapporto, si pone in linea con la concezione pluralistica della famiglia che si è affermata nella società. Un dovere «idoneo a configurarsi come obbligazione naturale, nella ricorrenza anche degli altri requisiti previsti dall'articolo 2034 del Codice civile (spontaneità, adeguatezza e proporzionalità)».